



CAMPOBASSO
GIOVANNI
23.03.2021
14:39:44 UTC




EMILIANO
MICHELE
23.03
.2021
15:29:13
UTC



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 71 del 22/03/2021

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativo a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA SGO/SDL/2021/00002

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativo a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'Ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'Ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'Ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

Totale: € 46.036,55

Generalità dei creditori: Dott. Tiberio Giovanni Pansini

Oggetto della Spesa: Esecuzione sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Bari, n. 117/2021.

Importo del debito fuori bilancio € 44.862,72 a titolo di risarcimento danni (capitale rivalutato e interessi), € 1.173,83 per spese legali.

Relazione sulla formazione del debito:

Con ricorso R.G. n. 153/2015 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Bari contro la Regione Puglia, è stata richiesta dal Dott. Tiberio Giovanni Pansini, in quanto titolare del "Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Tiberio Pansini" di Molfetta (BA), la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto dell'adozione della Determina Dirigenziale n. 208 del 3/8/2011 ad oggetto "*Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Tiberio Pansini – Molfetta (BA). Conclusione del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dell'accreditamento istituzionale con il SSR, riconosciuto ex art. 12, comma 3 della L.R. n. 4/2010*".

Con sentenza n. 1247/2019, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. AOO_024/11810 del 10/10/2019, acquisita al prot. della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. AOO_183/13886 del 24/10/2019, il Giudice adito, preso atto del costante indirizzo espresso dal Consiglio di Stato in materia, ha accolto il ricorso e per l'effetto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Bari ha condannato la Regione Puglia al risarcimento del danno statuendo che:

"Si deve rilevare come la domanda risarcitoria – come sopra ratione temporis delimitata – rechi un'individuazione del pregiudizio lamentato, che parte ricorrente ragguaglia a € 91.556,98, ovvero ai 10/12 del tetto di spesa al ricorrente presuntivamente spettante per l'anno 2014 (aumentando del 2% annuo il budget fissato per il 2011), tetto che, secondo la stima della parte, è d'abbattere del 30%,

percentuale corrispondente ai costi per la produzione del servizio e alle imposte; ritiene il Collegio che il danno meriti ristoro, nei limiti di seguito precisati.

È evidente che il documento consegua, infatti, al ritardato ripristino dell'accreditamento, intervenuto (nel dicembre 2014) a mesi di distanza dall'acquisizione del passaggio in giudicato della sentenza di appello con la quale era stato annullato il precedente provvedimento di revoca.

Il danno – valutato l'obiettivo rilievo assunto dal ritardato adempimento dall'Amministrazione regionale al giudicato come sopra formatosi; e considerato, altresì, il nesso di derivazione causale assunto da tale omissione rispetto al mancato svolgimento dell'attività per la quale il ricorrente già era accreditato – va commisurato

- con riferimento all'elemento temporale, al periodo intercorso fra la formale acquisizione della sentenza d'appello da parte della Regione Puglia (17 marzo 2014) e la data del 19 dicembre 2014; da esso, peraltro, dedotti giorni 30 quale ordinario spatium deliberandi (in assenza di diversa applicabile disposizione) per provvedere;

- con riguardo al quantum, ad otto dodicesimi (risultando, alla luce dell'arco temporale di cui sopra, protrattosi il ritardo nel ripristino dell'accreditamento per circa otto mesi) del tetto di spesa al ricorrente spettante per l'anno 2014.

Sulla somma di cui sopra, che la Regione Puglia vorrà determinare sulla base degli illustrati criteri (ed al pagamento della quale è condannata), andranno altresì determinati gli ulteriori importi a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, da computarsi fino al soddisfo.”.

Avverso la suddetta pronuncia giurisdizionale statuente la soccombenza della Regione Puglia, quest'ultima non ha proposto appello, avendo il Giudice amministrativo condannato la Regione solo parzialmente, posto che è stata rigettata, per violazione del principio del *ne bis in idem*, la pretesa risarcitoria relativa al periodo intercorrente dalla revoca dell'accreditamento (con D.D. n. 2008 del 03/08/2011) fino alla sentenza n. 719/2014 del Consiglio di Stato che accoglieva il ricorso proposto da controparte annullando il provvedimento n. 208/2011 di revoca dell'accreditamento.


Con ricorso R.G. n. 584/2020 il Dott. Tiberio Giovanni Pansini ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1247/2019 dinanzi al medesimo Tribunale. La Regione non si è costituita dal momento che, nelle more del giudizio di ottemperanza, con nota prot. AOO_183/10948 del 07/07/2020 la scrivente Sezione, a seguito della determinazione del tetto di spesa che sarebbe spettato al ricorrente per l'anno 2014 e la decurtazione dal *budget* dei costi per la produzione del servizio che il “Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Tiberio Pansini” avrebbe sostenuto nell'anno 2014 (che sarebbe ragionevolmente stato non inferiore al 70% del *budget* spettante per il medesimo anno), ha liquidato il danno nella somma complessiva di Euro 19.110,73 (comprensiva degli importi di 18.262,94 a titolo risarcimento dei danni da ritardo, di Euro 482,53 a titolo di interessi legali e di Euro 365,26 a titolo di rivalutazione monetaria).

Con memoria depositata in data 10/09/2020 il Dott. Tiberio Giovanni Pansini ha censurato la suddetta liquidazione.


Con sentenza n. 117/2021, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. AOO_024/758 del 22/01/2019, acquisita al prot. della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. AOO_183/1601 del 01/02/2021, il Giudice dell'ottemperanza ha accolto il ricorso condannando la Regione al pagamento della somma capitale di euro 42.613,54 in favore dell'istante oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza nonché al pagamento delle spese di giudizio in complessivi € 800 oltre accessori di legge. Il T.A.R. Puglia - Sez. di Bari ha, altresì, nominato il Prefetto della provincia di Bari quale commissario *ad acta* in caso di ulteriore inadempimento della Regione.

Per quanto sopra, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 117/2021 nella misura liquidata d'ufficio pari ad € 44.862,72 a titolo di risarcimento danni (capitale rivalutato e interessi), € 1.173,83 per rifusione delle spese legali.


Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

 CAMPOBASSO GIOVANNI
04.03.2021 09:30:01
UTC

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
(Vito Montanaro)

 MONTANARO
VITO
05.03.2021
09:05:41 UTC

L'Assessore alla Sanità e Benessere animale
(Pietro Luigi Lopalco)

 LOPALCO PIETRO LUIGI
05.03.2021 10:34:38 UTC

Il Presidente

(Michele Emiliano)

Legge Regionale _____ 2020, n. _____

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118)

1. E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il debito relativo alla sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. di Bari, n. 117/2021 per complessivi € 46.036,55 in favore del Dott. Tiberio Giovanni Pansini

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue:

Missione 1

Programma 11

Titolo 1

Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.99.00

Capitolo 1318 "Spesa finanziaria con prelievo somme dal Cap. 1110090" per un importo di €. 43.721,49 (sorte capitale), previa variazione in diminuzione della Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 - Capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento della Missione 1- Programma 11 – Titolo 1 - Capitolo 1318

Missione 1

Programma 11

Titolo 1

Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.99.00

Capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi." €. 1.141,23

Missione 1

Programma 11

Titolo 1

Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.99.00

Capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" €. 1.173,83